



**REGIONE  
PUGLIA**

**PIANO REGIONALE DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI**

***A.2. SEZIONE PROGRAMMATICA: RIFIUTI  
URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO***

***3. Analisi dei costi dell'attività di recupero e smaltimento  
dei rifiuti***

## INDICE

1.1	ANALISI DEI COSTI DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI .....	3
1.2	METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA .....	5
1.2.1	Premessa .....	5

## 1.1 ANALISI DEI COSTI DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La legge regionale n. 20/2016 che ha modificato la legge regionale n. 24/2012, istitutiva dell'Agazia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito AGER ), affida al detto ente di governo, art. 9 comma 6, l'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procedendo all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Altresì la medesima normativa regionale attribuisce all'AGER, art. 9 comma 7 lettera a) e b), la determinazione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale nonché la determinazione ed il controllo dei livelli generali del servizio e gli standard di qualità predisponendo lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio.

Tali competenze peraltro vanno meglio inquadrare e specificate alla luce della istituzione ai sensi della legge n. 205/2017 dell'Autorità di regolazione nazionale- ARERA- di cui dirà più approfonditamente nel paragrafo che segue.

Infine sempre secondo alla richiamata normativa regionale l'AGER subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

In conformità alla citata norma l'AGER è subentrata nei rapporti concessori dei seguenti impianti di trattamento e smaltimento: nella tabella seguente vengono indicate anche le tariffe ad oggi applicate secondo quanto prescritto dai piani economici finanziari posti a base della procedura ad evidenza pubblica espletata per l'individuazione del gestore o base dell'affidamento diretto nel caso in cui il gestore è la Società a totale partecipazione pubblica.

IMPIANTO	SEDE	TARIFFA						Note	Data scadenza concessione
		Tariffa per impianti complessi	Biostabilizzazione	Tritovagliatura	Discarica	Produzione CSS e termovalorizzazione			
AMBIENTE & SVILUPPO-CAVALLINO	CAVALLINO		€ 28,65		€ 79,76	€ 155,62	Servizio di discarica effettuato presso impianto di Ugento	Scaduta	
AMIU BARI	BARI	€ 49,52		€ 12,37	Vari impianti	€ 147,99	Servizio di discarica effettuato presso altro impianto	Affidamento diretto	
AMIU FG	FOGGIA			€ 41,92	Vari impianti	€ 147,99	Servizio di discarica effettuato presso altro impianto	Affidamento diretto	
BIWIND	DELICETO		€ 94,39 per i comuni di bacino € 102,59 per i comuni extra bacino € 115,04 per comuni di altri aro		€ 84,66 per i comuni di bacino € 90,50 per i comuni di altri aro	€ 147,99	Tariffa di biostabilizzazione comprensiva anche del servizio di discarica effettuato presso lo stesso impianto. Produzione CSS presso altri impianti	30/06/2021	
CISA - C.DA CONSOLE	MASSAFRA	€ 145,29	€ 51,04		€ 73,93	€ 115,50	Tariffa per impianto complesso. I servizi di discarica e produzione CSS sono effettuati presso altri impianti	2021	
MANDURIAMBIENTE	MANDURIA			€ 61,34	€ 69,42 per i comuni di bacino € 90,80 per i comuni extra bacino	€ 155,62	Tariffa di biostabilizzazione comprensiva anche della tariffa di discarica per i comuni di bacino	31/12/2037	
PROG AMBIENTE LE/2 - POGGIARDO	POGGIARDO			€ 42,02	€ 79,76	€ 155,62	Servizio di discarica effettuato presso impianto di Ugento	02/06/2025	
PROG AMBIENTE LE/3 - UGENTO	UGENTO			€ 62,60	€ 79,76	€ 155,62	Tariffa di biostabilizzazione comprensiva anche della tariffa di discarica per i comuni di bacino	30/11/2024	
PROG. AMB. BA/5	CONVERSANO	€ 154,02	€ 58,69		€ 111,75	€ 120,00	Tariffa per impianto complesso. I servizi di discarica e produzione CSS sono effettuati presso altri impianti	26/05/2027	

IMPIANTO	SEDE	TARIFFA	
		Produzione CSS e termovalorizzazione	Data scadenza concessione
PROG. AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE	CAVALLINO	€ 155,62	01/10/2038
PROG. AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA	MANFREDONIA	€ 147,99	01/05/2027

Le tabelle innanzi riportate esplicitano i costi di conferimento degli impianti di trattamento e smaltimento a titolarità pubblica con le tariffe aggiornate al 2021.

Inoltre va rappresentato che l'art. 9 bis della legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016 prevede che *"In caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l'utilizzo di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto deciso dall'Agenzia ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani stabiliti"*.

In applicazione della norma innanzi richiamata si è proceduto alla sottoscrizione in data 06 febbraio 2019 di un Accordo di Programma, alla presenza dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente e dei rappresentanti dell'ANCI Puglia, tra l'AGER Puglia ed i gestori degli impianti di discarica per rifiuti speciali non pericolosi quali Bleu Srl ora Dupont srl, Italcave Spa, Formica Ambiente Srl e CISA SpA con il quale si concordava il conferimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di TMB codice ERR 190501 e degli scarti prodotti dagli impianti di compostaggio codice EER 191212 presso gli impianti di smaltimento gestiti dalla precitate società ad una tariffa di € 100,00/Ton sino alla data del 31 luglio 2020.

Successivamente sono stati stipulati sempre dall'Ager e sempre ai sensi del citato art. 9 bis della legge regionale citata, Accordi con i singoli Gestori .

Parimenti anche per gli impianti di trattamento della Forsu, in considerazione dello squilibrio tra la produzione e l'offerta impiantistica in particolare a decorrere dal 2019 con la chiusura dell'impianto gestito dalla società Aseco Spa ubicato nel territorio del Comune di Ginosa e dell'impianto gestito dalla società Maia Rigenera ubicato nel territorio del Comune di Lucera, si è proceduto all'individuazione ai sensi del citato art.9 bis legge reg. n. 24/2012 e smi, non sussistendo le condizioni neanche per una scelta di mercato. Infatti dal 2019 ad oggi una parte della produzione della Forsu raccolta nei Comuni pugliesi, circa 3.000 ton /settimana, viene conferita al di fuori del territorio regionale utilizzando stazioni di trasferimento/ stoccaggio.

Anche per questa tipologia di impianto si è constatata una carenza infrastrutturale rilevante in particolare nel centro sud della Regione che determina purtroppo anche qui la mancata applicazione del principio di prossimità.

## 1.2 METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

---

### 1.2.1 Premessa

---

Con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020”* al comma 527 dell'art. 1 lett. d) l'ARERA è stata individuata quale Autorità di regolazione del settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Preliminarmente va evidenziato che l'Autorità normativamente secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*.

Orbene proprio l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - ***“fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”*** (lett. g); ***“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*** (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

Con la deliberazione 443/2019, l'Autorità ha adottato il primo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti finalizzato principalmente a:

a) esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

b) promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;

c)migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

d)definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;

e)incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;

f)rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

g)favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

h)in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

Nella medesima delibera n. 443/2019 all'art. 3 comma 3 l'Autorità statuiva il differimento del termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 225/2018 avente ad oggetto la fissazione dei criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento e le modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti Territorialmente Competenti.

La citata delibera n. 443/2019 con all'allegato MTR, altresì, attribuiva all'Ente di Governo d'Ambito, l'AGER, competenze e funzioni di Ente territorialmente competente che nell'ambito della procedura regolatoria svolge un ruolo centrale e rilevante nella determinazione delle entrate tariffarie mediante il procedimento di validazione dei PEF, atto su cui si fonda l'approvazione finale da parte dell'Autorità.

Successivamente, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, il quadro di riferimento è stato integrato dapprima con la deliberazione 57/2020/R/RIF (con la quale - al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati e comunque in un'ottica di tutela degli utenti - sono state introdotte specifiche semplificazioni procedurali, riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari alla predisposizione tariffaria) e poi con le deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF (con le quali, al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria in atto, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, consentendo agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, anche disciplinando modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi

alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento).

Le precitate misure urgenti unitamente alle previsioni legislative, adottate durante l'inizio della fase emergenziale, in ordine alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario per il 2020 hanno dato luogo alla quantificazione di componenti di congruo il cui recupero nell'ambito delle entrate tariffarie è stato rinviato anche successivamente al 2021.

Con la delibera n. 363/202, provvedimento emesso al termine di un procedimento di consultazione avviato con la delibera n. 138/2021 cui hanno fatto seguito i documenti di consultazioni n. 196/2021 e 282/2021, l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).

La citata delibera conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il *Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR)* di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti.

Vi sono rispetto al precedente MTR elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nonché di configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, tutto ciò tenendo conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili.

In particolare MTR 2 prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziaria di pari durata con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità ed i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Gli obiettivi che si realizzerebbero con l'applicazione del nuovo metodo sono:

- 1) la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate;
- 2) il miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;

3)l'incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di *sharing* sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;

4)il rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

5)la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;

6)lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;

7)il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;

8)la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili.

La novità assoluta più rilevante del nuovo metodo tariffario che incide nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, oltre alla forma di incentivazione nella predisposizione dei PEF dal sistema TARI alla tariffa puntuale, è la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti.

Il citato provvedimento disciplina la determinazione delle tariffe agli impianti attraverso una modulazione della regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" ed "aggiuntivi" nonché l'introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di chiusura a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce (compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica).

Il Metodo tariffario disciplina le tariffe di accesso agli impianti di trattamento ( Titolo VI art.li 21 e seg.) secondo il grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo il caso del gestore integrato ed il caso del gestore non integrato.

Orbene nel caso della Puglia non vi è alcuna gestione integrata in considerazione della scelta fatta dal legislatore regionale nell'ambito delle competenze normativamente attribuite, con la legge regionale n. 24/2012 e con la legge regionale n. 20/2016 che ha separato la gestione del ciclo dei rifiuti in due segmenti da un lato la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani mediante la istituzione degli ARO sub ambiti territoriali e dall'altro l'attività di trattamento e smaltimento attribuita all'ente di governo d'ambito attualmente l'AGER.

Ne consegue che le regole del MTR 2 che potranno trovare applicazione saranno esclusivamente quelle previste nel caso di “gestore non integrato” .

In tal caso l’Autorità individua i seguenti impianti di chiusura del ciclo oggetto di regolazione: gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica( impianti di trattamento della Forsu), impianti di incenerimento con recupero di energia, ed impianti di discarica e di incenerimento senza recupero di energia.

I detti impianti possono essere qualificati in impianti di chiusura del ciclo “minimi” quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo individuati come indispensabili assoggettati ad una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe o impianti di chiusura ciclo “aggiuntivi” quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo non individuati come minimi e non “integrati” nella gestione non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court* con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni anche economiche di accesso agli impianti.

L’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” avviene nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso secondo quanto previsto dalla delibera n. 363 del 3 agosto 2021 il cui termine per la definizione per la procedura di validazione è previsto per il 30 aprile 2022.

Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” che possono essere qualificati in tutto o in parte relativamente alle capacità autorizzate, sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell’operatore che li gestisce, e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio ove sussistano le seguenti condizioni:

1) offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;

2) ed in alternativa:

- avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;

- essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

Inoltre in sede di individuazione devono essere esplicitati secondo quanto prescritto dall’art. 6 comma 2 della delibera n. 363/2021:

a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;

b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;

c) l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” così come individuati mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive .

Il gestore dell'impianto dovrà applicare per ciascun anno di competenza (2022, 2023, 2024 e 2025) la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario,  $\tau$ , determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi della delibera n.363/2021 in particolare di quanto prescritto all'art 7 ed ai sensi del MTR allegato .

Inoltre nella determinazione della tariffa si deve tener conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi dei rifiuti in ingresso, tariffa che sarà soggetta annualmente al limite massimo di crescita secondo quanto statuito dal MTR.

Ne consegue che i precitati impianti saranno soggetti a regolazione per la determinazione dei costi e delle tariffe .

Sempre per gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono previste per i soggetti conferitori delle componenti perequative ambientali diversificate secondo la tipologia di impianto .

Per gli impianti di trattamento della FORSU e per gli impianti di incenerimento con recupero di energia si prevede una componente ambientale a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti .

Per gli impianti discarica e per gli impianti di incenerimento senza recupero di energia la componente ambientale come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti, tale componente è prescritta anche per gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi".

Il sistema perequativo sarà gestito direttamente dal CSEA- Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali.

Anche per gli impianti di trattamento intermedi – impianti di trattamento meccanico e impianti di trattamento meccanico biologico - sono soggetti a regolazione in ordine ai costi ed alle tariffe secondo quanto prescritto dall'art. 25 del MTR.

Tale disciplina sarà applicata agli impianti di trattamento meccanico biologico ed agli impianti di produzione di CDR/CSS in concessione in esercizio sul territorio regionale.

In considerazione di quanto statuito dalla citata delibera 363/2021 e dall'allegato MTR con separato provvedimento della Regione Puglia, competente ai sensi dell'art. 196 TUA all'attività di programmazione d'intesa con AGER Puglia, ente di governo d'ambito cui spetta non sola l'attuazione del piano regionale dei rifiuti urbani ma anche la disciplina dei flussi dei rifiuti indifferenziati e differenziati da avviare a smaltimento ed a recupero secondo quanto prescritto dall'art. 9 legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, si procederà all'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Altresì AGER Puglia svolgendo le funzioni di Ente Territorialmente Competente secondo quanto prescritto dalle delibere n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA e dagli allegati metodi tariffari, sicuramente potrà svolgere le funzioni del soggetto competente delegato dalla Regione per l'espletamento delle procedure di validazione dei Piani Economici Finanziari presentati dai gestori degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e dai gestori degli impianti intermedi così come prescritto dall'art.7 della citata delibera n. 363/2021 di ARERA.

In prospettiva sarebbe necessario, in linea con quanto previsto dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti ex art. 198-bis del TUA in cui si prevede l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree per la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale, ed economico, sulla base del principio di prossimità, avviare con le Regioni limitrofe procedure finalizzate ad accordi per l'identificazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" considerando, quale riferimento territoriale, non il livello regionale ma quello di macroarea.

L'AGER Puglia – richiamate le funzioni della l.r. n. 24/2014 e smi – provvederà, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente strumento di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, ad adottare con proprio atto le linee guida in cui saranno disciplinati i criteri per il calcolo della componente ambientale da includere nella tariffa degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani secondo il nuovo metodo tariffario rifiuti 2022/2025 approvato con delibera n. 363/2021 di ARERA.